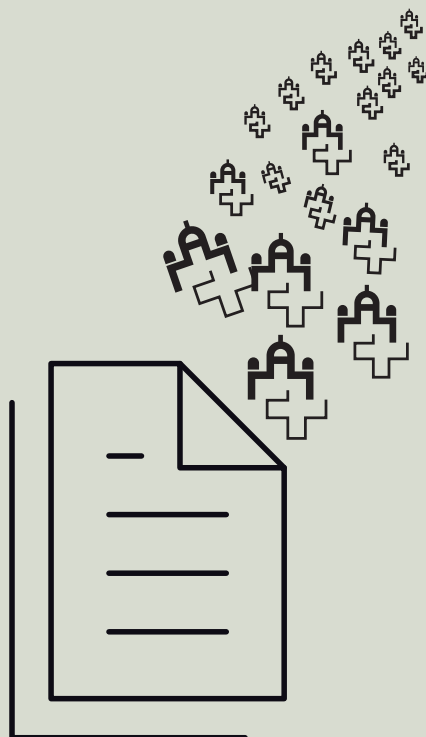




Glossari dal Parlamenti

Scheda informativa Iniziative popolari

Glossario del Parlamento

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch

Impressum

Stato 21.03.2025

Editore

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento
3003 Berna
parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch
www.parl.ch/it

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



Contenuto

In breve.....	2
Statistiche	10
Basi legali.....	13
Altre informazioni	14



INIZIATIVE POPOLARI

I cittadini svizzeri possono proporre di modificare, totalmente o in parte, la Costituzione federale mediante un'iniziativa popolare federale. A tale scopo devono essere raccolte, entro un termine di 18 mesi, 100 000 firme di persone aventi diritto di voto.

I. Raccolta delle firme

Prima della raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta se la lista delle firme corrisponde alle esigenze formali della legge. Dopo questo esame preliminare, il titolo, il testo e il nome dei promotori dell'iniziativa sono pubblicati nel Foglio federale.

Le liste completate con le firme devono essere depositate presso la Cancelleria federale, al più tardi 18 mesi dopo la pubblicazione del testo dell'iniziativa nel Foglio federale. Trascorso questo termine, la Cancelleria federale accerta se l'iniziativa ha raccolto il numero prescritto di firme valide al fine di decretarne o meno la riuscita.

Cenni storici

L'istituto dell'iniziativa popolare per una revisione totale della Costituzione federale risale al 1848, ossia alla fondazione dello Stato federale. La possibilità di proporre una revisione parziale della Costituzione mediante questo strumento è stata invece introdotta nel 1891. Nel 1976 è stato introdotto il termine di 18 mesi per la raccolta delle firme e nel 1977 il numero di firme necessarie è stato aumentato da 50 000 a 100 000.

Dal 21 marzo al 31 maggio 2020 sono stati sospesi i termini per le iniziative popolari federali a causa della pandemia di COVID-19.

II. Iniziativa popolare per una revisione totale della Costituzione

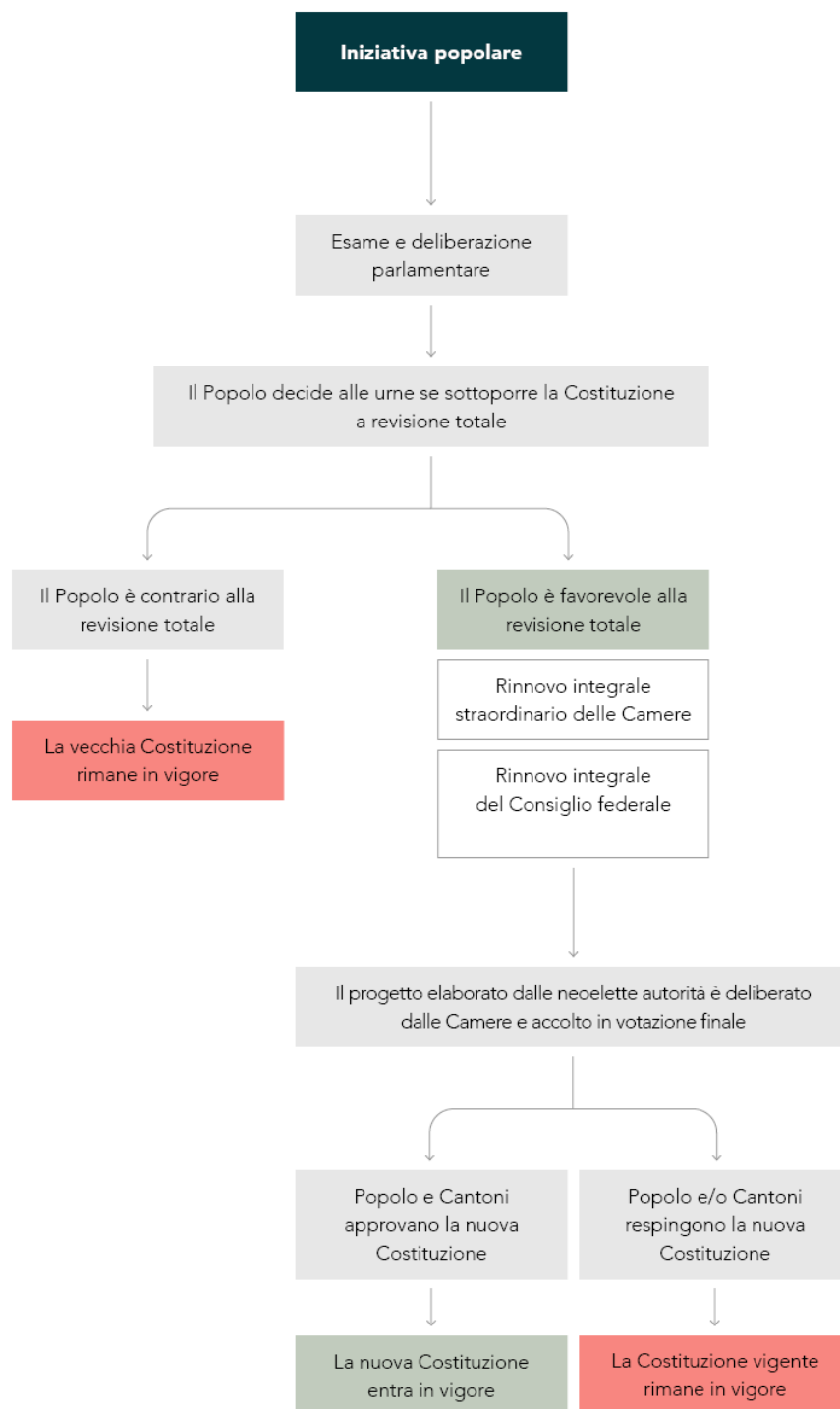
Gli aventi diritto di voto possono proporre, mediante un'iniziativa popolare, di procedere alla revisione totale della Costituzione federale; ciò che non possono però fare è proporre un progetto di Costituzione già elaborato.

La proposta di revisione totale della Costituzione va sottoposta al Popolo per approvazione. A tal proposito l'Assemblea federale può formulare una raccomandazione di voto.

Se il Popolo si pronuncia a favore della revisione totale, si procede alla nuova elezione delle due Camere (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati) e del Consiglio federale. Le neo-elette autorità elaborano un progetto di Costituzione, che riveste la forma di decreto federale e segue l'iter usuale previsto per i progetti di atti normativi¹.

Il progetto, deliberato e adottato dal Parlamento, sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni. In caso di doppia maggioranza alle urne la Costituzione entra in vigore il giorno stesso dell'accettazione, a meno che il decreto federale non preveda altrimenti. In caso contrario, il tentativo di revisione della Costituzione sarà fallito e resterà in vigore la Costituzione vigente.

¹ Sebbene la Costituzione lo disponga, finora il legislatore non ha previsto deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo, le Camere prendano una decisione. A questo proposito, nel rapporto del 21 febbraio 2008 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale si legge quanto segue: «Resta tuttavia in sospeso il caso di cui alla lettera c riguardante la concretizzazione di un decreto federale finalizzato alla revisione totale della Costituzione e approvato dal Popolo [...]. Per questa fattispecie piuttosto improbabile e che richiederebbe tempi lunghi potrebbe essere prevista, all'occorrenza, una regolamentazione ad hoc» (FF 2008 2421, in particolare pag. 2431).





Cenni storici

L'unica iniziativa popolare riuscita per una revisione totale della Costituzione è stata respinta alle urne l'8 settembre 1935 con il 70 per cento di voti contrari (inizio raccolta firme il 15.04.1934).

Dal 1891 sono fallite già nella fase di raccolta delle firme le seguenti iniziative:

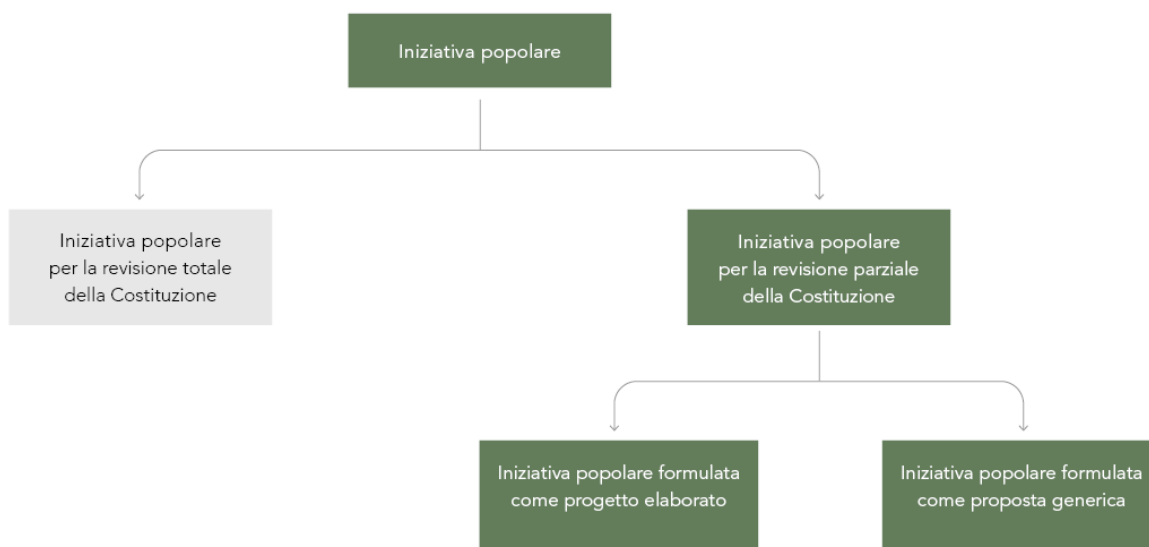
- Iniziativa popolare federale «Per una nuova Costituzione federale» (inizio raccolta firme il 19.4.2022)
- Iniziativa popolare federale «Per il rinnovo totale della Costituzione federale da parte di un nuovo Parlamento (Iniziativa primavera)» (inizio raccolta firme il 2.04.2002)
- Iniziativa popolare federale «Riforma dello Stato» (inizio raccolta firme nel 1941, non è mai stata depositata, FF 1946 I 80, in tedesco)

Dal 2003 l'Assemblea federale può esprimere una raccomandazione di voto (ossia raccomandare al Popolo di accettare o respingere l'iniziativa) anche riguardo alle iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione².

Prima di allora la legge negava tale possibilità³.

III. Iniziativa popolare per una revisione parziale della Costituzione

Un'iniziativa popolare per una revisione parziale della Costituzione può essere formulata come progetto elaborato o come proposta generica. Una forma mista non è ammessa.



Gran parte delle iniziative sono presentate nella forma di progetto elaborato.

² Iniziativa parlamentare (01.401). Legge sul Parlamento (LPar). Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, FF 2001 3097, in particolare pag. 3198.

³ Legge federale del 23 marzo 1962 concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli), art. 25 cpv. 1, RU 1962 831.



a) Iniziativa popolare formulata come progetto elaborato

La domanda d'iniziativa non è indirizzata all'Assemblea federale, ma al Popolo e ai Cantoni. L'Assemblea federale non può quindi decidere le sorti dell'iniziativa, ma soltanto raccomandare al Popolo e ai Cantoni di accettarla o respingerla. L'Assemblea federale non può nemmeno modificare il testo dell'iniziativa.

Il Parlamento può tuttavia presentare un controprogetto; decide inoltre in merito alla validità dell'iniziativa.

Validità di un'iniziativa popolare

L'Assemblea federale dichiara totalmente o parzialmente nulla un'iniziativa popolare se questa:

- viola il principio dell'unità della forma
- viola il principio dell'unità della materia o
- viola disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Definizioni

«Unità della forma»

L'unità formale è rispettata se l'iniziativa è presentata esclusivamente nella forma di proposta generica o di progetto già elaborato.

«Unità della materia»

L'unità materiale è rispettata se le singole parti dell'iniziativa sono intrinsecamente connesse, ossia se tra di esse esiste un nesso materiale.

«Diritto internazionale cogente»

Fanno parte del diritto internazionale cogente le disposizioni che rientrano indiscutibilmente nello *ius cogens*. Tra queste vi sono il divieto di aggressione, genocidio, tortura, schiavitù, le «garanzie intangibili in stato di emergenza della CEDU» e i principi del diritto umanitario bellico.⁴

Se l'Assemblea federale dichiara nulla un'iniziativa o parte di essa, l'iniziativa non viene sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni, o viene sottoposta al voto solo la parte dichiarata valida.

Cenni storici

Ad oggi l'Assemblea federale ha dichiarato totalmente nulle quattro iniziative popolari e una in parte nulla.

- Iniziative popolari dichiarate nulle
- Iniziativa popolare dichiarata in parte nulla

In uno dei quattro casi menzionati l'iniziativa è stata dichiarata nulla a causa della sua inattuabilità temporale.

- Iniziativa popolare «Riduzione temporanea delle spese militari (Iniziativa per una tregua dell'armamento)»

⁴ Conditions de validité des initiatives populaires et limites matérielles à la révision de la Constitution fédérale, DFJP, Office fédéral de la justice, Rapport du 28.12.2006 à l'intention de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, p. 76.



Controprogetto

Esistono due tipi di controprogetto: il controprogetto diretto e quello indiretto.

Controprogetto diretto

L'Assemblea federale può adottare un progetto di revisione (parziale) della Costituzione da contrapporre direttamente all'iniziativa nella votazione popolare. Gli aventi diritto di voto possono approvare entrambi i testi («doppio sì») e, nella domanda risolutiva, indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati. Se nella domanda risolutiva un testo ottiene la maggioranza del Popolo e l'altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.



Cenni storici

La possibilità di presentare un'iniziativa popolare per una revisione parziale della Costituzione federale è stata introdotta nel 1891 e, sin dall'inizio, il Parlamento poteva contrapporvi un controprogetto. Fino al 1987 gli aventi diritto di voto potevano bocciare contemporaneamente l'iniziativa popolare e il controprogetto, ma approvare soltanto uno dei due. Nel 1987 è stato introdotto, con la cosiddetta domanda risolutiva, il «doppio sì».

Controprogetto indiretto

Invece di un controprogetto diretto, il Parlamento può adottare un controprogetto indiretto che, sebbene debba essere strettamente connesso all'iniziativa popolare, non le viene però contrapposto nella votazione popolare. Di norma si tratta di una legge federale, può però anche trattarsi di un progetto di revisione (parziale) della Costituzione, di un decreto federale o di un'ordinanza.

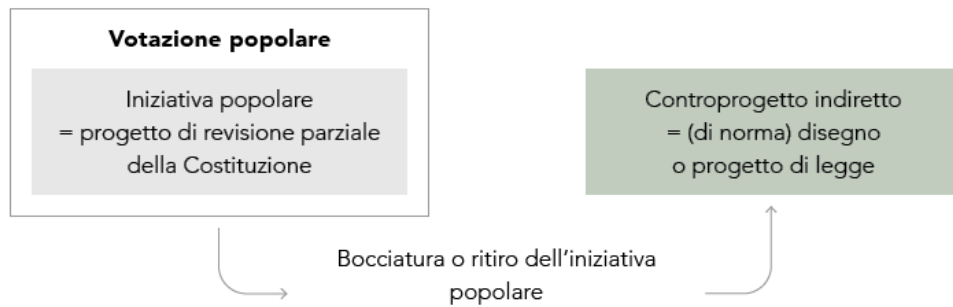
Nel caso di controprogetti indiretti l'Assemblea federale può agire secondo una delle due modalità seguenti:

- decide che il controprogetto indiretto sia pubblicato nel Foglio federale (o, nel caso di ordinanze, nella Raccolta ufficiale del diritto federale) solo dopo il ritiro o la bocciatura alle urne dell'iniziativa popolare;
- non prende una decisione in merito alla pubblicazione. Di conseguenza il controprogetto indiretto viene pubblicato nel Foglio federale (o, nel caso di ordinanze, nella Raccolta ufficiale) immediatamente dopo la sua approvazione da parte delle Camere.

Nel primo caso il destino del controprogetto indiretto è legato a quello dell'iniziativa: se l'iniziativa popolare viene accettata, il controprogetto indiretto fallisce. Se invece l'iniziativa è ritirata o respinta, il controprogetto indiretto è pubblicato nel Foglio federale (o nella Raccolta ufficiale) ed entra in vigore se non sottostà a referendum oppure se non viene indetto un referendum o se viene approvato in votazione popolare.



Caso I



Nel secondo caso il controprogetto indiretto è posto in vigore se non sottostà a referendum, se non ne viene indetto uno o se viene approvato in votazione federale, e questo anche quando l'iniziativa popolare è stata approvata; fa eccezione il caso in cui l'Assemblea federale decide, con un atto successivo, di non porlo in vigore.

Caso II



Forma dell'atto e raccomandazione di voto

Le decisioni del Legislativo rivestono la forma di decreto federale.

- Dichiarazione di validità e raccomandazione di voto: il decreto federale concernente la votazione popolare contiene due disposizioni; nel primo l'Assemblea federale decide in merito alla validità dell'iniziativa e nel secondo esprime una raccomandazione di voto.
- Dichiarazione di nullità: la decisione in merito alla nullità di un'iniziativa popolare è emanata sotto forma di decreto federale semplice e non è pertanto sottoposta a referendum.
- Controprogetto diretto: dal 2009 i controprogetti diretti sono decreti federali a sé stanti, mentre prima erano inclusi nello stesso decreto in cui figurava anche la raccomandazione di voto.

Se sottopone un controprogetto diretto al voto del Popolo e dei Cantoni, nel decreto l'Assemblea federale può raccomandare di respingere l'iniziativa popolare e accettare il controprogetto oppure di accettare entrambi. In quest'ultimo caso, in risposta alla domanda risolutiva raccomanderà di dare la preferenza al controprogetto.

Procedura parlamentare

L'entrata in materia sui **decreti federali concernenti iniziative popolari** è obbligatoria e non si procede quindi alla votazione sul complesso.



Ad entrambi gli articoli del decreto si applica una norma speciale per appianare le divergenze.

- Se le decisioni delle due Camere circa la validità di un'iniziativa popolare o di parti della stessa divergono e se la Camera che si è pronunciata per la validità conferma la sua decisione, l'iniziativa o la sua parte controversa è ritenuta valida.
- Se la proposta di conciliazione concernente la raccomandazione di voto su un'iniziativa popolare è respinta, nel decreto federale concernente quest'ultima è stralciata soltanto la disposizione relativa.

Un **controprogetto** diretto può essere presentato in forma di proposta dal Consiglio federale o nelle Camere. I controprogetti indiretti, invece, possono essere sottoposti dal Consiglio federale in base al suo diritto di iniziativa o dalle Camere mediante un'iniziativa parlamentare.

Il decreto federale concernente un controprogetto diretto è esaminato dalle Camere prima che queste decidano sulla raccomandazione di voto da inserire nel decreto concernente l'iniziativa. La votazione finale sul decreto federale concernente il controprogetto ha luogo al più tardi otto giorni prima della fine della sessione precedente la scadenza del termine di trattazione dell'iniziativa. Se una delle Camere respinge il decreto federale in votazione finale, la conferenza di conciliazione propone una raccomandazione di voto da inserire nel decreto federale concernente l'iniziativa. Non è in tal caso possibile proporre un controprogetto.

Cenni storici

La regola speciale secondo cui, se la proposta di conciliazione concernente la raccomandazione di voto su un'iniziativa popolare è respinta, nel decreto federale concernente quest'ultima è stralciata soltanto la relativa disposizione, è stata introdotta nel 2018⁵.

Scadenze

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale al più tardi un anno dopo il deposito di un'iniziativa popolare formalmente riuscita un messaggio con il disegno di decreto federale per il parere dell'Assemblea federale. Se il Consiglio federale decide di elaborare un controprogetto, il termine è prorogato a 18 mesi.

Entro trenta mesi dal deposito dell'iniziativa, l'Assemblea federale decide se dichiararla valida e, in questo caso, se raccomandarne al Popolo e ai Cantoni l'accettazione o il rifiuto. Se una Camera adotta un controprogetto nella votazione finale, l'Assemblea federale può prorogare di un anno il termine di trattazione dell'iniziativa.

La votazione popolare ha luogo entro dieci mesi dalla decisione dell'Assemblea federale. Negli anni in cui si svolgono le elezioni federali questo termine può essere di 16 mesi.

Ritiro di un'iniziativa popolare

Il comitato d'iniziativa può ritirare la propria iniziativa in ogni momento fintantoché il Consiglio federale non stabilisce la data per la relativa votazione popolare. Tale ritiro è di norma incondizionato. Tuttavia, se al più tardi il giorno del voto finale sull'iniziativa popolare l'Assemblea federale ha adottato un controprogetto indiretto sotto forma di legge federale, il comitato d'iniziativa può ritirare la propria iniziativa sotto espressa condizione che il controprogetto indiretto non sia respinto in votazione popolare.

⁵ 16.457 Iv. Pa. Diverse modifiche del diritto parlamentare.



Cenni storici

La possibilità di un ritiro condizionato esiste dal 2010⁶.

⁶ 08.515 Iv. Pa. Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare in caso di controprogetto indiretto



STATISTICHE

Iniziative popolari liquidate in Parlamento, per legislatura ⁷	48 ^a	49 ^a	50 ^a	51 ^a	52. Lg.
Nessuna raccomandazione di voto da parte del Parlamento⁸	3	4	1	0	1
	3	2	0	0	0
Senza controprogetto	0	0	1	0	0
Con controprogetto diretto	0	1	0	0	1
Con controprogetto indiretto legato all'iniziativa ⁹	0	1	0	0	0
Con controprogetto indiretto non legato all'iniziativa ¹⁰					
Proposta di rifiuto senza controprogetto	11	24	12	9	2
Proposta di rifiuto senza controprogetto diretto	4	3	1	0	0
Proposta di rifiuto senza controprogetto indiretto	5	4	4	13	0
Controprogetto legato all'iniziativa	3	2	3	9	0
Controprogetto non legato all'iniziativa	2	2	1	4	0

⁷ Oggetti liquidati durante la legislatura in questione. In alcuni casi, la votazione popolare si è svolta durante la legislatura successiva.

⁸ Il Parlamento non formula alcuna raccomandazione in due casi: 1) se le Camere non raggiungono un'intesa; 2) se l'iniziativa popolare è stata ritirata prima della procedura decisionale nelle Camere.

⁹ Cfr. il primo dei due casi riportati sopra.

¹⁰ Cfr. il secondo dei due casi riportati sopra.



Parlamento	Popolo e Cantoni	48 ^a	49 ^a	50 ^a	51 ^a	52. Lg.
Nessuna raccomandazione con o senza controprogetto	Totale con controprogetto diretto/indiretto	3 ^{0/0}	4 ^{0/2}	1 ^{1/0}	0 ^{0/0}	1 ^{0/1}
	Iv. Pop. ritirata con controprogetto diretto accolto	1 ⁰	2 ⁰	1 ¹	0	1 ¹
	Iv. Pop. respinta	2	0	0	0	0
	Iv. Pop. accettata con controprogetto indiretto legato/non legato all'iniziativa	0 ^{0/0}	2 ^{1/1}	0 ^{0/0}	0 ^{0/0}	0
Raccomandazione di rifiuto senza controprogetto	Totale	11	24	12	9	2
	Iv. Pop. ritirata	2	1	2	0	0
	Iv. Pop. respinta	8	22	10	8	2
	Iv. Pop. accettata	1	1	0	1	0
Raccomandazione di rifiuto con controprogetto diretto	Totale	4	3	1	0	0
	Iv. Pop. ritirata, controprogetto diretto accolto	2	3	1	0	0
	Iv. Pop. ritirata, controprogetto diretto respinto	1	0	0	0	0
	Iv. Pop. respinta, controprogetto diretto respinto	0	0	0	0	0
	Iv. Pop. respinta, controprogetto diretto accolto	0	0	0	0	0
	Iv. Pop. accettata, controprogetto diretto respinto	1	0	0	0	0
Raccomandazione di rifiuto con controprogetto indiretto	Totale con controprogetto indiretto legato/non legato all'iniziativa	5 ^{3/2}	4 ^{2/2}	4 ^{3/1}	13 ^{9/4}	0 ^{0/0}
	Iv. Pop. ritirata con controprogetto indiretto legato/non legato all'iniziativa	2 ^{2/0}	3 ^{1/2}	2 ^{2/0}	5 ^{4/1}	0 ^{0/0}
	Iv. Pop. respinta con controprogetto indiretto legato/non legato all'iniziativa	1 ^{1/0}	1 ^{1/0}	2 ^{1/1}	5 ^{3/2}	0 ^{0/0}
	Iv. Pop. accettata con controprogetto indiretto legato/non legato all'iniziativa	2 ^{0/2}	0	0	3 ^{2/1}	0 ^{0/0}



b) Iniziativa popolare formulata come proposta generica

Se l'iniziativa popolare è formulata come proposta generica, entro due anni dal deposito l'Assemblea federale decide se la condivide o meno.

Se la condivide, elabora un progetto di revisione parziale della Costituzione e lo sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni.

Se non la condivide, la sottopone direttamente al voto del Popolo. Se quest'ultimo la accetta in votazione popolare, l'Assemblea federale deve elaborare un progetto di revisione, che sottoporrà al voto sia del Popolo che dei Cantoni.

Nel caso del decreto federale concernente l'iniziativa popolare e di quello sulla revisione parziale della Costituzione elaborato sulla base di tale iniziativa, l'entrata in materia è obbligatoria e non si procede quindi alla votazione sul complesso. Se il progetto di revisione è respinto in votazione finale, le decisioni delle Camere risultanti dall'ultima deliberazione sono sottoposte al voto del Popolo e dei Cantoni sotto forma di varianti.

Statistiche

È estremamente raro che un'iniziativa popolare venga formulata sotto forma di proposta generica. L'ultima volta che si è verificato è stato nel 1980¹¹.

¹¹ Iniziativa popolare «Per assicurare l'approvvigionamento con beni vitali e contro il soffocamento del piccolo commercio», depositata il 3 ottobre 1980; decreto federale del 24 giugno 1983 concernente l'iniziativa popolare «Per assicurare l'approvvigionamento con beni vitali e contro il soffocamento del piccolo commercio», FF 1983 II 671.

Esempi precedenti di iniziative popolari formulate come proposte generiche: Iniziativa popolare in favore di una più equa imposizione fiscale e l'abolizione dei privilegi fiscali, depositata il 19 marzo 1974; Iniziativa popolare «Per il finanziamento della formazione degli adulti (Modello di Losanna)», depositata il 10 maggio 1972; Iniziativa popolare «Servizio civile», depositata il 12 gennaio 1972; Iniziativa popolare «Coordinazione scolastica», depositata il 1° ottobre 1969; Iniziativa popolare sulla lotta contro l'alcolismo, depositata il 30 ottobre 1963.



BASI LEGALI

- Articolo 138 seg. Costituzione federale
- Articolo 192 segg. Costituzione federale
- Articolo 96 segg. legge sul Parlamento
- Articolo 68 segg. legge federale sui diritti politici



ALTRE INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni sugli atti della 48ª, 49ª, 50ª, 51ª e 52ª legislatura:

cfr. la banca dati degli atti legislativi (soltanto in tedesco):

➤ [Link](#)

Nella colonna J («Hilfsfilter») selezionare «Teilrevision Verfassung» dal menu a tendina. Consultare inoltre la scheda «Volksinitiativen ohne Empfehlung».

Per maggiori informazioni sui disegni di atti legislativi:

cfr. «Procedura in caso di disegni di atti legislativi».

➤ [Link](#)

Per maggiori informazioni sulla cronologia delle iniziative popolari:

cfr. la pagina al riguardo nel sito della Cancelleria federale.

➤ [Link](#)